



ANTARES VISION
ANTARES VISION GROUP

ANTARES VISION S.P.A.

CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING

Approvato dal consiglio di amministrazione in data 22 febbraio 2021



1. PREMESSA

Il presente codice di comportamento in materia di *internal dealing* (il **Codice di Comportamento** o il **Codice**), approvato dal consiglio di amministrazione di Antares Vision S.p.A. (**Antares Vision** o la **Società**) nell'adunanza del 22 febbraio 2021, è adottato in attuazione delle disposizioni comunitarie¹ e nazionali² tempo per tempo applicabili in materia di obblighi di comunicazione di talune operazioni (come di seguito individuate) effettuate dai Soggetti Rilevanti, dagli Azionisti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Associate (tutti come di seguito definiti) (**Normativa Internal Dealing**).

Le disposizioni del presente Codice entrano in vigore a far data dall'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei *warrant* emessi dalla Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**MTA**).

L'osservanza delle regole previste nel Codice non esonera i Soggetti Rilevanti, gli Azionisti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate dall'obbligo di rispettare le ulteriori norme comunitarie e nazionali, legislative o regolamentari, di tempo in tempo applicabili. Pertanto, la conoscenza del contenuto del presente Codice non può intendersi come sostitutiva dell'integrale conoscenza della normativa vigente applicabile in materia, cui necessariamente si rimanda.

2. DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altre clausole di questo Codice di Comportamento, ai fini dello stesso, i termini e le definizioni di seguito elencati hanno il significato di seguito attribuito a ciascuno di essi, essendo inteso che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa:

- 2.1 Altri Strumenti Finanziari: gli strumenti di debito emessi dalla Società, nonché gli strumenti derivati o gli altri Strumenti Finanziari (come di seguito definiti) a essi collegati.
- 2.2 Azioni: le azioni ordinarie emesse dalla Società.
- 2.3 Azionista Rilevante: chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del TUF, pari almeno al 10% del capitale sociale di Antares Vision, rappresentato da Azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società.
- 2.4 Controllo, controllare o controllata: ha il significato di cui all'articolo 93 del TUF.
- 2.5 Operazioni degli Azionisti Rilevanti: le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di Azioni o di strumenti che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni, ovvero

¹ Si vedano (i) la Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (la **Direttiva Abusi di Mercato**); (ii) il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, che abroga la direttiva 2003/6/CE o e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE (il **Regolamento sugli Abusi di Mercato** o **MAR**) e, in particolare, l'art. 19; (iii) il Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 che integra la MAR per quanto riguarda, *inter alia*, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (il **Regolamento 522/2016**); (iv) il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in conformità alla MAR (il **Regolamento 523/2016**); e (v) le altre norme di esecuzione di tempo in tempo emanate dalle autorità competenti.

² Si vedano il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e integrazioni (il **TUF**) e la normativa regolamentare di attuazione principalmente contenuta nel regolamento in materia di emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni (il **Regolamento Emittenti**).



strumenti finanziari di debito convertibili in Azioni o con esse scambiabili, o strumenti finanziari derivati sulle Azioni ai sensi del TUF, o altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni (gli **Strumenti Finanziari Collegati**), effettuate, direttamente o indirettamente, dagli Azionisti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Associate ad essi.

2.6 Operazioni dei Soggetti Rilevanti: le operazioni aventi ad oggetto le Azioni o gli Altri Strumenti Finanziari effettuate dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Associate, direttamente ovvero per loro conto. Il documento accluso quale Allegato 1 al Codice contiene un elenco esemplificativo e non esaustivo di operazioni che devono considerarsi Operazioni dei Soggetti Rilevanti.

2.7 Persone Strettamente Associate:

(a) il coniuge non separato legalmente o il *partner* equiparato al coniuge ai sensi della normativa nazionale applicabile, i figli (anche del coniuge) a carico ai sensi di quanto previsto dall'ordinamento italiano, nonché, se conviventi da almeno 1 (un) anno alla data dell'operazione rilevante, i genitori, i parenti e gli affini di un Soggetto Rilevante o di un Azionista Rilevante (collettivamente, i "**Familiari Rilevanti**");

(b) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust*, in cui le responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante, da un Azionista Rilevante o da uno dei Familiari Rilevanti, ovvero direttamente o indirettamente controllati da un Soggetto Rilevante, da un Azionista Rilevante o da uno dei Familiari Rilevanti, oppure i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante, di un Azionista Rilevante o di uno dei Familiari Rilevanti ovvero ancora costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante, di un Azionista Rilevante o di uno dei Familiari Rilevanti.

2.8 Referente Informativo: il soggetto individuato dal consiglio di amministrazione della Società quale preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni dei Soggetti Rilevanti e alle Operazioni degli Azionisti Rilevanti.

2.9 Soggetti Rilevanti:

(a) i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Società;

(b) i dirigenti della Società che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società (come individuate ai sensi della normativa applicabile) e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società stessa;

(c) ulteriori soggetti, come individuati nominativamente dal consiglio di amministrazione della Società in relazione all'attività da essi svolta o all'incarico ad essi assegnato; di tale individuazione dovrà essere fornita immediata comunicazione al Referente Informativo, il quale provvederà all'invio delle dovute comunicazioni ai sensi del presente Codice.

2.10 Strumenti Finanziari: gli strumenti finanziari elencati nell'Allegato 2 e (a) ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato; (b) negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione su un sistema multilaterale di negoziazione; (c) negoziati su una sistema organizzato di negoziazione; o (d) il cui prezzo o valore dipenda da uno strumento finanziario *sub (a)-(c)*, ovvero abbia effetto su tale prezzo o valore (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, *credit default swap* e contratti finanziari differenziali). Sono incluse nella definizione di Strumenti Finanziari le Azioni e le obbligazioni



emesse dalla Società che rispettino le condizioni *sub (a)-(c)*.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 3.1 Il Codice disciplina gli obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti, degli Azionisti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate nei confronti della Società, nonché gli obblighi dei medesimi Soggetti Rilevanti, degli Azionisti Rilevanti e della Società nei confronti di Consob e del pubblico, in relazione, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, alle Operazioni dei Soggetti Rilevanti e alle Operazioni degli Azionisti Rilevanti.
- 3.2 Il Codice è applicabile nei riguardi dei Soggetti Rilevanti e degli Azionisti Rilevanti ancorché gli stessi non abbiano restituito al Referente Informativo la comunicazione di presa di conoscenza e accettazione di cui al successivo paragrafo 8.3.
- 3.3 Non sono oggetto di comunicazione:
- (a) le Operazioni dei Soggetti Rilevanti e le Operazioni degli Azionisti Rilevanti il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000,00 (ventimila/00) entro la fine dell'anno; per gli Strumenti Finanziari Collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle Azioni sottostanti. Ai fini del calcolo qui indicato sono sommate, senza compensazione, le operazioni, relative alle Azioni ed agli Strumenti Finanziari Collegati effettuate, a seconda dei casi, per conto di ciascun Soggetto Rilevante e/o Azionista Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Associate ad essi;
 - (b) le Operazioni degli Azionisti Rilevanti effettuate tra l'Azionista Rilevante e le Persone Strettamente Associate ad esso;
 - (c) le Operazioni degli Azionisti Rilevanti effettuate da Antares Vision e da società da essa controllate;
 - (d) le Operazioni degli Azionisti Rilevanti effettuate negli altri casi previsti dall'articolo 152-*septies* del Regolamento Emittenti, per quanto applicabili.

4. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE ASSOCIATE

- 4.1 I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate sono tenuti a comunicare alla Consob e alla Società mediante invio del modulo di cui all'Allegato 3 le Operazioni dei Soggetti Rilevanti dai medesimi compiute secondo le seguenti modalità:
- (a) la comunicazione alla Società deve essere compiuta tempestivamente e comunque entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla data di effettuazione dell'Operazione del Soggetto Rilevante;
 - (b) la comunicazione a Consob deve essere compiuta tempestivamente e comunque entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell'Operazione del Soggetto Rilevante.
- 4.2 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 4.1 che precede, ove i Soggetti Rilevanti o le Persone Strettamente Associate intendano avvalersi della Società per la comunicazione a Consob delle Operazioni dei Soggetti Rilevanti, essi devono, senza indugio e comunque entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla data di effettuazione dell'Operazione dei Soggetti Rilevanti,



informare il Referente Informativo, specificando nella *cover letter* della comunicazione prevista dal presente paragrafo 4 che intendono richiedere che sia la Società a comunicare a Consob, per conto dei medesimi, la notizia dell'Operazione dei Soggetti Rilevanti. Qualora un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Associata si sia avvalso della Società ai sensi del presente paragrafo, il Referente Informativo, anche avvalendosi di persone esterne alla Società e ad essa legate da rapporti di consulenza, effettua le comunicazioni alla Consob per conto dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Associate entro 3 (tre) giorni lavorativi a partire dalla data di effettuazione dell'Operazione dei Soggetti Rilevanti.

- 4.3 La Società, in persona del Referente Informativo, comunica al pubblico con le modalità previste dalla Normativa Internal Dealing di tempo in tempo vigente le informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Associate tempestivamente e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla data dell'Operazione dei Soggetti Rilevanti (quindi, entro 2 (due) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 4.2 che precede).
- 4.4 Le comunicazioni alla Consob sono effettuate mediante invio del modulo di cui all'Allegato 3, tramite telefax al numero 06.84.77.757 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica: consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) ovvero a mezzo posta elettronica, all'indirizzo protocollo@consob.it, specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" ed indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".
- 4.5 Le comunicazioni al pubblico sono effettuate nel rispetto della normativa vigente in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria.
- 4.6 I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate sono in ogni caso tenuti ad accertarsi che il Referente Informativo riceva la comunicazione di cui al paragrafo 4.2 che precede e che le comunicazioni alla Consob e al pubblico siano effettuate tempestivamente.
- 4.7 Il Referente Informativo non è in ogni caso responsabile degli inadempimenti e/o dei tardivi adempimenti degli obblighi di informativa nei confronti di Consob e/o del mercato posti a carico dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Associate e/o della Società, qualora tali inadempimenti o tardivi adempimenti discendano da omessa, incompleta, non corretta o tardiva comunicazione resa dai Soggetti Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente Associate in violazione delle disposizioni poste a loro carico dal presente Codice e/o dalla normativa applicabile di tempo in tempo applicabile.

5. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEGLI AZIONISTI RILEVANTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE ASSOCIATE

- 5.1 Gli Azionisti Rilevanti sono tenuti a comunicare alla Consob e al pubblico le Operazioni degli Azionisti Rilevanti effettuate da loro stessi o dalle Persone Strettamente Associate ad essi entro e non oltre la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.
- 5.2 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 5.1 che precede, ove gli Azionisti Rilevanti intendano avvalersi della Società per la comunicazione a Consob delle Operazioni degli Azionisti Rilevanti effettuate da loro stessi o dalle Persone Strettamente Associate ad essi, essi devono, senza indugio e comunque entro e non oltre la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione dell'Azionista Rilevante, informare il Referente Informativo, specificando nella *cover letter* della comunicazione prevista dal presente paragrafo 5, che intendono richiedere che sia la Società a comunicare a Consob, per conto dei medesimi, la notizia dell'Operazione dell'Azionista Rilevante. In tal caso la



Società, anche avvalendosi di persone esterne alla Società e ad essa legate da rapporti di consulenza, pubblicherà e/o comunicherà alla Consob le informazioni relative alle Operazioni degli Azionisti Rilevanti ricevute entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.

- 5.3 Le comunicazioni alla Consob sono effettuate mediante invio del modulo di cui all'Allegato 4, tramite telefax al numero 06.84.77.757 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica: consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) ovvero a mezzo posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" ed indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".
- 5.4 Le comunicazioni al pubblico sono effettuate nel rispetto della normativa vigente in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria.
- 5.5 I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate sono in ogni caso tenuti ad accertarsi che il Referente Informativo riceva la comunicazione di cui al paragrafo 5.2 che precede e che le comunicazioni alla Consob e al pubblico siano effettuate tempestivamente.
- 5.6 Il Referente Informativo non è in ogni caso responsabile degli inadempimenti e/o dei tardivi adempimenti degli obblighi di informativa nei confronti di Consob e/o del mercato posti a carico degli Azionisti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Associate e/o della Società, qualora tali inadempimenti o tardivi adempimenti discendano da omessa, incompleta, non corretta o tardiva comunicazione resa dagli Azionisti Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente Associate in violazione delle disposizioni poste a loro carico dal presente Codice e/o dalla normativa applicabile di tempo in tempo applicabile.
- 5.7 Gli obblighi di comunicazione previsti dal presente paragrafo 5 non si applicano qualora gli Azionisti Rilevanti o le Persone Strettamente Associate ad essi siano tenuti a notificare le operazioni dagli stessi effettuate ai sensi del paragrafo 4 del presente Codice.

6. DIVIETO O LIMITAZIONE AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI RILEVANTI (BLACK-OUT PERIOD)

- 6.1 Fermi restando i divieti di abuso e di comunicazione illecita di informazione privilegiata nonché di manipolazione del mercato, ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere - per proprio conto oppure per conto di terzi - direttamente o indirettamente, Operazioni dei Soggetti Rilevanti nel periodo di 30 (trenta) giorni di calendario precedenti la data di annuncio di un rapporto finanziario intermedio e di fine anno che la Società sia tenuta a pubblicare ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari cui la stessa è soggetta (il **Black-Out Period**).
- 6.2 Fermi restando i divieti di abuso e di comunicazione illecita di informazione privilegiata nonché di manipolazione del mercato, è fatta salva la facoltà del consiglio di amministrazione, ovvero, in casi di urgenza, di ciascuno degli amministratori delegati della Società, di consentire a un Soggetto Rilevante, laddove quest'ultimo dimostri che l'operazione non possa essere compiuta in altro momento, l'effettuazione di Operazioni dei Soggetti Rilevanti nel corso di un Black-Out Period:
 - (a) in base a una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali di necessità soggettiva, adeguatamente motivate dall'interessato, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata delle Azioni; ovvero
 - (b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso di Operazioni dei Soggetti



Rilevanti condotte contestualmente ovvero in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti, un programma di risparmio, una garanzia o un diritto su azioni ovvero Operazioni dei Soggetti Rilevanti in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni.

- 6.3 Nelle circostanze di cui al precedente paragrafo 6.2, prima di compiere qualsiasi negoziazione durante il Black-Out Period, i Soggetti Rilevanti devono trasmettere al consiglio di amministrazione della Società una motivata richiesta scritta di autorizzazione almeno 6 (sei) giorni di calendario prima della data prevista per l'effettuazione dell'Operazione dei Soggetti Rilevanti. Tale richiesta scritta dovrà contenere:
- (a) nell'ipotesi *sub* 6.2(a), la descrizione dell'operazione e una spiegazione, ragionevolmente dettagliata, delle circostanze eccezionali che rendono necessaria la vendita immediata delle Azioni e delle motivazioni per cui la vendita delle Azioni è l'unico ragionevole modo per ottenere i fondi di cui si necessita;
 - (b) nell'ipotesi *sub* 6.2(b), l'indicazione del numero e della tipologia degli Strumenti Finanziari interessati, nonché i motivi per cui si renda necessaria ovvero opportuna l'esecuzione dell'operazione in un Black-Out Period.
- 6.4 A fronte dell'istanza rivolta ai sensi del precedente paragrafo 6.3, il consiglio di amministrazione ovvero, in casi di urgenza, l'amministratore delegato della Società, valuta, caso per caso ed a suo insindacabile giudizio, se concedere l'autorizzazione richiesta, tenendo in considerazione l'estrema urgenza, imprevedibilità, impellenza ed eccezionalità delle circostanze dell'operazione non imputabili al Soggetto Rilevante e/o all'Azionista Rilevante e che esulino dal suo controllo, conformandosi alla normativa di riferimento applicabile. In particolare, il consiglio di amministrazione ovvero, in casi di urgenza, l'amministratore delegato della Società, valuta se ed in quale misura il Soggetto Rilevante e/o l'Azionista Rilevante: (a) al momento della richiesta devono operare in esecuzione di un obbligo giuridico; (b) sono soggetti ad un obbligo giuridico venuto a esistenza prima dell'inizio del Black-Out Period che non può essere adempiuto se non mediante l'immediata vendita degli Strumenti Finanziari interessati. L'autorizzazione potrà essere negata, pur in presenza delle condizioni che precedono, nel caso in cui vi sia il rischio che l'esecuzione delle operazioni nel Black-Out Period possa determinare una violazione dei divieti di abuso e di comunicazione illecita di informazione privilegiata nonché di manipolazione del mercato.
- 6.5 È fatta altresì salva la facoltà del consiglio di amministrazione di individuare ulteriori periodi o circostanze in cui l'effettuazione di Operazioni dei Soggetti Rilevanti è soggetta a limiti o condizioni, dandone immediata comunicazione ai Soggetti Rilevanti e al Referente Informativo.
- 6.6 Troveranno applicazione al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del Regolamento Delegato (UE) n. 522/2016 nonché ogni altra disposizione *pro tempore* vigente.

7. REFERENTE INFORMATIVO

Il Referente Informativo ha il compito di garantire l'osservanza del Codice. In particolare, il Referente Informativo provvede a:

- (a) verificare la corretta applicazione della procedura interna diretta a identificare i Soggetti Rilevanti, gli Azionisti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate, nonché a predisporre e mantenere aggiornato un elenco dei Soggetti Rilevanti, degli Azionisti



Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate e a conservare le relative dichiarazioni di conoscenza ed accettazione di cui al successivo paragrafo 8;

- (b) curare l'informativa ai Soggetti Rilevanti e agli Azionisti Rilevanti ai sensi del successivo paragrafo 8;
- (c) effettuare, per conto della Società, ogni comunicazione a Consob, al pubblico e a Borsa Italiana S.p.A. a cui, a norma del presente Codice e/o delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari, la Società sia tenuta;
- (d) vigilare sull'applicazione del Codice e riferire al consiglio di amministrazione della Società dell'eventuale opportunità di apportare al presente Codice e/o ai relativi allegati modifiche e/o integrazioni volte ad assicurarne il costante adeguamento rispetto alla normativa vigente e ai migliori *standard* della prassi nazionale.

7.1 In caso di impossibilità o assenza temporanea del Referente Informativo a svolgere i propri compiti di cui al presente Codice, in sua sostituzione provvederà il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili della Società ai sensi e per gli effetti dell'articolo 154-*bis* del TUF.

8. COMUNICAZIONE DEL CODICE AI SOGGETTI RILEVANTI E AGLI AZIONISTI RILEVANTI

8.1 Il Referente Informativo provvede a inviare ai Soggetti Rilevanti e agli Azionisti Rilevanti la comunicazione di cui all'Allegato 5 al Codice, unitamente a copia del Codice stesso.

8.2 A loro volta, i Soggetti Rilevanti e gli Azionisti Rilevanti notificano per iscritto alle Persone Strettamente Associate ad essi riconducibili la comunicazione di cui all'Allegato 6, unitamente a copia del Codice a essa allegato, e conservano copia scritta della notifica.

8.3 All'atto del ricevimento del Codice, i Soggetti Rilevanti e gli Azionisti Rilevanti: **(a)** sottoscrivono una dichiarazione di presa di conoscenza e accettazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 5, attestante l'impegno – ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile – che le Persone Strettamente Associate adempiano puntualmente agli obblighi di comunicazione delle operazioni rilevanti esistenti a loro carico, fermo restando che le disposizioni di cui al presente Codice sono e saranno applicabili a tali soggetti indipendentemente dalla sottoscrizione da parte degli stessi della suddetta dichiarazione; **(b)** provvedono tempestivamente ad inviare, con un mezzo che garantisca la consegna, tale dichiarazione al Referente Informativo, nonché copia dell'avvenuta notifica alle Persone Strettamente Associate; e **(c)** comunicano alla Società i nominativi delle Persone Strettamente Associate a ciascuno di essi riconducibili e si impegnano ad aggiornare la Società in merito a qualsiasi variazione che intervenga nel perimetro delle Persone Strettamente Associate a ciascuno di essi riconducibili.

8.4 Il referente Informativo redige e aggiorna l'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti, degli Azionisti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate che hanno ricevuto e accettato il Codice e conserva le relative dichiarazioni di conoscenza e accettazione.

9. MODIFICHE E INTEGRAZIONI

9.1 Il consiglio di amministrazione della Società apporta al presente Codice le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie od opportune in esito a modifiche organizzative



della Società o alla disciplina applicabile ovvero in base all'esperienza applicativa maturata al fine di migliorare gli *standard* di trasparenza nei confronti del pubblico. Il Referente Informativo potrà formulare eventuali proposte di adeguamento al consiglio di amministrazione.

- 9.2 Il Referente Informativo provvederà a comunicare per iscritto a tutti i destinatari del Codice le modifiche e/o le integrazioni apportate al presente Codice e dovrà attivarsi al fine di ottenere l'accettazione del Codice come modificato in conformità al precedente paragrafo 9.1, nelle forme e con le modalità indicate nel paragrafo 8 che precede.

10. **INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI**

- 10.1 Ferme restando le responsabilità e le sanzioni previste dalla disciplina applicabile, qualora i Soggetti Rilevanti e/o gli Azionisti Rilevanti che non adempiono correttamente agli obblighi di cui al presente Codice siano dipendenti della Società o di società controllate dalla stessa, i medesimi sono passibili dei provvedimenti disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro loro applicabile, da irrogarsi secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità e alla intenzionalità dell'infrazione commessa, tenendosi anche conto dell'eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o delle violazioni ivi previste.
- 10.2 Nel caso in cui taluna delle suddette violazioni sia riferibile ai componenti degli organi della Società, il consiglio di amministrazione della Società potrà intraprendere ogni opportuna iniziativa o rimedio consentiti dalla vigente normativa.
- 10.3 Si precisa inoltre che l'inosservanza da parte dei Soggetti Rilevanti, degli Azionisti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate di quanto previsto ai sensi della Normativa Internal Dealing e del presente Codice è sanzionata agli effetti di quanto stabilito dalla normativa di tempo in tempo applicabile.
- 10.4 La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi, nei modi e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nei confronti dei Soggetti Rilevanti, degli Azionisti Rilevanti o delle Persone Strettamente Associate per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da comportamenti in violazione del Codice e della disciplina applicabile.

11. **COMUNICAZIONI**

Qualsiasi comunicazione ai sensi del presente Codice dovrà essere effettuata per iscritto come segue:

- (a) se indirizzata alla Società e/o al Referente Informativo, all'attenzione di quest'ultimo via posta elettronica certificata al seguente indirizzo antares.vision@legalmail.it, ovvero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Antares Vision S.p.A., via del Ferro 16, Travagliato (BS);
- (b) se ai Soggetti Rilevanti o agli Azionisti Rilevanti, agli indirizzi e recapiti da questi indicati nel modulo di accettazione di cui all'Allegato 5 al presente Codice;

ovvero ai diversi recapiti che dovranno essere tempestivamente comunicati: (i) dal Referente Informativo ai Soggetti Rilevanti; ovvero (ii) da ciascuno di questi ultimi al Referente Informativo.



ANTARES VISION

ANTARES VISION GROUP

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei Soggetti Rilevanti, degli Azionisti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate saranno oggetto di comunicazione e trattamento in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in materia di protezione dei dati personali di tempo in tempo vigente ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla Procedura e della Normativa Internal Dealing.



ALLEGATO 1

OPERAZIONI DEI SOGGETTI RILEVANTI

Ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento (UE) 596/2014 e dell'articolo 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522, le Operazioni dei Soggetti Rilevanti includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio di Azioni o di strumenti finanziari collegati;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo ad Azioni, Strumenti Finanziari ovvero strumenti finanziari collegati;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e le opzioni *call*, e di *warrant*;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'Emittente, compresi i *credit default swap*;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un



- portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Associata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito di Antares Vision S.p.A. o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
 - q) la cessione in garanzia o in prestito di Strumenti Finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Associata. L'obbligo di notifica non sussiste se e fintantoché tale operazione sia intesa ad ottenere una specifica facilitazione creditizia;
 - r) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Associata, anche quando è esercitata la discrezionalità;
 - s) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: *(i)* il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Associata; *(ii)* il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e *(iii)* il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

ALLEGATO 2

STRUMENTI FINANZIARI

- (1) Valori mobiliari, ossia le categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, ad esempio: *(a)* azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di *partnership* o di altri soggetti e certificati di deposito azionario; *(b)* obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli; *(c)* qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure; laddove per «certificati di deposito» si devono intendere: titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti la proprietà dei titoli di un emittente non domiciliato, ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e negoziati indipendentemente dai titoli dell'emittente non domiciliato.
- (2) Strumenti del mercato monetario.
- (3) Quote di un organismo di investimento collettivo.
- (4) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti.
- (5) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», contratti a termine («*forward*») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione).
- (6) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap* ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica.
- (7) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», contratti a



ANTARES VISION

ANTARES VISION GROUP

termine («*forward*») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto 6 e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati.

- (8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito.
- (9) Contratti finanziari differenziali.
- (10) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti



ANTARES VISION

ANTARES VISION GROUP

citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione.



ALLEGATO 3

MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI E DALLE PERSONE STRETTAMENTE ASSOCIATE

(Modello conforme a quello previsto dal, e allegato al, Regolamento UE 523/2016)

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla Persona Strettamente Associata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i>- <i>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[- Indicare la natura dello strumento:</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito.</i> <i>- Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>
b)	Natura dell'operazione	<i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.]</i>



ANTARES VISION

ANTARES VISION GROUP

		<i>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i>				
c)	Prezzo/i e volume/i	<p><i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <table border="1"><thead><tr><th>Prezzo/i</th><th>Volume/i</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i					
d)	- Informazioni aggregate - Volume aggregato - Prezzo	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>- si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</i><i>- sono della stessa natura;</i><i>- sono effettuate lo stesso giorno; e</i><i>- sono effettuate nello stesso luogo.</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n.600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>- nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i><i>- nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>				
e)	Data dell'operazione	<p><i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.</i></p> <p><i>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i></p>				



ANTARES VISION

ANTARES VISION GROUP

f)	Luogo dell'operazione	<i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzazione sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i>
----	-----------------------	---



ALLEGATO 4

MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAGLI AZIONISTI RILEVANTI E DALLE PERSONE STRETTAMENTE ASSOCIATE

(Modello conforme a quello previsto dall'Allegato 6 al Regolamento Emittenti)

1	Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l'emittente quotato o alla persona strettamente legata	
a)	Nome	<i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome: <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
2	Motivo della notifica	
a)	Motivo della notifica	<i>Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato:</i> <input type="checkbox"/> <i>Soggetto che controlla l'emittente quotato:</i> <input type="checkbox"/> ----- <i>Soggetto strettamente legato</i> <input type="checkbox"/> Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a: <i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome: <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
b)	Notifica iniziale/modifica	Notifica iniziale: <input type="checkbox"/> Modifica della precedente notifica Motivo della modifica:
3	Dati relativi all'emittente	
a)	Nome	
b)	LEI	
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	



ANTARES VISION

ANTARES VISION GROUP

a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione					
b)	Natura dell'operazione					
c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1"><thead><tr><th>Prezzo/i</th><th>Volume/i</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i					
d)	Data dell'operazione					
e)	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: <i>«Al di fuori di una sede di negoziazione»:</i> <input type="checkbox"/>				



Schema 1 – COMUNICAZIONE DA INVIARE AI SOGGETTI RILEVANTI E AGLI AZIONISTI RILEVANTI

Gent./Egr. _____

La informiamo che il Suo nominativo è stato inserito nell'elenco [dei Soggetti Rilevanti/degli Azionisti Rilevanti], tenuto ai sensi del "Codice di comportamento in materia di *internal dealing*" da Antares Vision S.p.A. e allegato alla presente (il "**Codice**").

Per gli aspetti operativi conseguenti a tale iscrizione rinviamo ai contenuti del Codice e alla normativa ivi richiamata. Le ricordiamo, inoltre, che l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa ai sensi, fra gli altri, degli articoli 184 e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998.

Le ricordiamo, inoltre, che Lei è tenuto a informare per iscritto le Persone Strettamente Associate (come definite nel Codice) degli obblighi di legge in materia di *internal dealing*, potendo a tal fine utilizzare il modello qui allegato e trasmettendo alla Società copia della relativa comunicazione.

Ai fini del corretto adempimento dei suddetti obblighi, La preghiamo di fornirci i seguenti dati:

- (a) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- (b) indirizzo di residenza;
- (c) i nominativi delle Persone Strettamente Associate a Lei, che Antares Vision S.p.A. provvederà a inserire nel suddetto elenco;
- (d) i dati sub (a)-(b) per ciascuna Persona Strettamente Associata da Lei indicata.

La preghiamo di voler confermare la ricezione del Codice inviando l'allegata dichiarazione di presa conoscenza e accettazione nonché evidenza della notifica alle Persone Strettamente Associate, debitamente sottoscritte, tramite uno dei mezzi indicati al paragrafo 11 del Codice.

Con i migliori saluti,

[Luogo], [data]

Il Referente Informativo



Schema 2 – PRESA DI CONOSCENZA E ACCETTAZIONE (PERSONE FISICHE)

Io sottoscritto/a _____ nella mia qualità di _____

- prendo atto che il mio nominativo è stato incluso nell'elenco [dei Soggetti Rilevanti/degli Azionisti Rilevanti] ai sensi del “Codice di comportamento in materia di internal dealing” adottato da Antares Vision S.p.A. (il **Codice**);
- dichiaro di aver ricevuto il Codice e di averne accettati integralmente i contenuti;
- mi impegno a rispettare tutti gli obblighi previsti a mio carico dal Codice, ivi incluso quello di rendere noti alle Persone Strettamente Associate a me riconducibili, come definite nel paragrafo 2.8 del Codice, gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile, nonché a far sì – ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile - che tali Persone Strettamente Associate a me riconducibili facciano tutto quanto necessario per permettere il puntuale adempimento di tali obblighi;
- dichiaro di aver reso noto, come da comunicazione in copia allegata alla presente, alle Persone Strettamente Associate a me riconducibili, la sussistenza delle condizioni in base alle quali esse sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dal Codice e dalla normativa vigente;
- prendo atto che la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile potrà comportare sanzioni a mio carico;
- indico i seguenti recapiti personali agli effetti del Codice:

- indico i seguenti nominativi delle Persone Strettamente Associate a me riconducibili:

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (il **Regolamento**), la società Antares Vision S.p.A., con sede in Travagliato (BS), Via del Ferro n. 16, 25039, Partita IVA/Codice Fiscale n. 02890871201 (la **Società**), in qualità di titolare del trattamento, fornisce all’interessato cui si riferiscono i dati personali, l’informativa inerente al relativo trattamento.

a) Finalità e base giuridica

I dati personali verranno raccolti e trattati esclusivamente (i) per garantire la trasparenza delle operazioni compiute dall’interessato in qualità di soggetto rilevante o persona legata a soggetti rilevanti della Società. La base giuridica del trattamento per le predette finalità è l’adempimento degli obblighi di legge rispettivamente contenuti nell’articolo 19 del Regolamento (UE) 596/2014 (MAR), in conformità a quanto richiesto dall’articolo 6, comma 1, lettera c), del Regolamento.

Il trattamento dei dati avviene con modalità cartacee e/o informatizzate, nel rispetto dei principi fissati dal Regolamento e in modo da tutelare la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.

b) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali richiesti, per le finalità e modalità di trattamento come sopra precisate, è obbligatorio in quanto necessario per garantire la trasparenza delle operazioni compiute dall’interessato in qualità di soggetto rilevante o persona legata a soggetti rilevanti della Società.



ANTARES VISION

ANTARES VISION GROUP

c) Conseguenze di un eventuale rifiuto

La mancata o parziale comunicazione dei dati personali comporta l'impossibilità per la Società di adempiere agli obblighi previsti dalla vigente normativa e, più precisamente, di garantire la trasparenza delle operazioni compiute dall'interessato in qualità di soggetto rilevante o persona legata a soggetti rilevanti della Società.

d) Soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza

- I dati personali raccolti potranno essere comunicati alle autorità preposte alla vigilanza (e.g. CONSOB) e ad altre pubbliche autorità che ne facciano richiesta, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi e alle finalità di cui *sub a*), in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari (tenuto conto che la Società è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti e obblighi informativi aggiuntivi). I dati personali potranno essere diffusi esclusivamente nei limiti e in relazione a eventuali obblighi stabiliti da disposizioni di legge e/o regolamentari.
- I dipendenti e consulenti del titolare del trattamento, preposti alla supervisione e/o allo svolgimento degli adempimenti delle formalità inerenti alle finalità di cui *sub a*), potranno venire a conoscenza dei dati personali raccolti.

e) Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dopo l'elaborazione o l'aggiornamento.

f) I diritti dell'interessato

In ogni momento l'interessato può esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento, ossia il diritto di accedere ai propri dati, di chiederne la modifica o la cancellazione, di limitarne il trattamento o di opporsi al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

Per l'esercizio dei diritti è possibile inviare una richiesta mediante lettera raccomandata all'indirizzo Via del Ferro n. 16, 25039, Travagliato (BS), o per posta elettronica all'indirizzo e-mail dedicato [•], all'attenzione dell'ufficio legale di Antares Vision S.p.A.. La Società ha nominato ex articoli 37 e seguenti del Regolamento un Responsabile per la protezione dei dati (anche noto come DPO), domiciliato per l'incarico presso la sede della Società e che può essere contattato per le questioni relative al trattamento dei dati personali al medesimo indirizzo di posta elettronica [•]

L'interessato ha altresì il diritto di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali (Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma) per far valere i diritti ad esso spettanti in relazione al trattamento dei suoi dati personali.

(luogo)

(data)

(firma)



Schema 3 – PRESA DI CONOSCENZA E ACCETTAZIONE (PERSONE GIURIDICHE)

Io sottoscritto/a _____ quale
rappresentante legale *pro tempore* di _____

- prendo atto che la società _____ è stata inclusa nell'elenco [dei Soggetti Rilevanti/degli Azionisti Rilevanti] ai sensi del “Codice di comportamento in materia di *internal dealing*” di Antares Vision S.p.A. (il **Codice**);
- dichiaro di aver ricevuto il Codice e di averne accettati integralmente i contenuti; mi impegno a diffondere i contenuti del Codice all'interno della società _____ ed a far sì che la società _____ rispetti tutti gli obblighi previsti dal Codice, ivi incluso quello di rendere noti alle Persone Strettamente Associate ad essa riconducibili, come definite nel paragrafo 2.7 del Codice, gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile;
- prendo atto che la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile potrà comportare sanzioni a carico della società _____;
- indico i seguenti recapiti personali agli effetti del Codice:

_____.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (il **Regolamento**), la società Antares Vision S.p.A., con sede in Travagliato (BS), Via del Ferro n. 16, 25039, Partita IVA/Codice Fiscale n. 02890871201 (la **Società**), in qualità di titolare del trattamento, fornisce all'interessato cui si riferiscono i dati personali, l'informativa inerente al relativo trattamento.

a) Finalità e base giuridica

I dati personali verranno raccolti e trattati esclusivamente (i) per garantire la trasparenza delle operazioni compiute dall'interessato in qualità di soggetto rilevante o persona legata a soggetti rilevanti della Società. La base giuridica del trattamento per le predette finalità è l'adempimento degli obblighi di legge rispettivamente contenuti nell'articolo 19 del Regolamento (UE) 596/2014 (MAR), in conformità a quanto richiesto dall'articolo 6, comma 1, lettera c), del Regolamento.

Il trattamento dei dati avviene con modalità cartacee e/o informatizzate, nel rispetto dei principi fissati dal Regolamento e in modo da tutelare la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

b) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali richiesti, per le finalità e modalità di trattamento come sopra precisate, è obbligatorio in quanto necessario per garantire la trasparenza delle operazioni compiute dall'interessato in qualità di soggetto rilevante o persona legata a soggetti rilevanti della Società.

c) Conseguenze di un eventuale rifiuto

La mancata o parziale comunicazione dei dati personali comporta l'impossibilità per la Società di adempiere agli obblighi previsti dalla vigente normativa e, più precisamente, di garantire la trasparenza delle operazioni compiute dall'interessato in qualità di soggetto rilevante o persona legata a soggetti rilevanti della Società.

d) Soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza

- I dati personali raccolti potranno essere comunicati alle autorità preposte alla vigilanza (e.g. CONSOB) e ad altre pubbliche autorità che ne facciano richiesta, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi e alle finalità di cui *sub a*), in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari (tenuto conto che la Società



ANTARES VISION

ANTARES VISION GROUP

è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti e obblighi informativi aggiuntivi). I dati personali potranno essere diffusi esclusivamente nei limiti e in relazione a eventuali obblighi stabiliti da disposizioni di legge e/o regolamentari.

- I dipendenti e consulenti del titolare del trattamento, preposti alla supervisione e/o allo svolgimento degli adempimenti delle formalità inerenti alle finalità di cui *sub a)*, potranno venire a conoscenza dei dati personali raccolti.
- e) Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dopo l'elaborazione o l'aggiornamento.
- f) I diritti dell'interessato
In ogni momento l'interessato può esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento, ossia il diritto di accedere ai propri dati, di chiederne la modifica o la cancellazione, di limitarne il trattamento o di opporsi al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

Per l'esercizio dei diritti è possibile inviare una richiesta mediante lettera raccomandata all'indirizzo Via del Ferro n. 16, 25039, Travagliato (BS), o per posta elettronica all'indirizzo e-mail dedicato [•], all'attenzione dell'ufficio legale di Antares Vision S.p.A.. La Società ha nominato ex articoli 37 e seguenti del Regolamento un Responsabile per la protezione dei dati (anche noto come DPO), domiciliato per l'incarico presso la sede della Società e che può essere contattato per le questioni relative al trattamento dei dati personali al medesimo indirizzo di posta elettronica [•]

L'interessato ha altresì il diritto di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali (Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma) per far valere i diritti ad esso spettanti in relazione al trattamento dei suoi dati personali.

(luogo)

(data)

(firma)



Schema 4 – COMUNICAZIONE ALLE PERSONE STRETTAMENTE ASSOCIATE

[Egregio Sig. / Sig.ra] [Spett.le] [indirizzo]

Per conoscenza

Spettabile

Antares Vision S.p.A.

Via Del Ferro 16

Travagliato (BS)

Oggetto: comunicazione alle Persone Strettamente Associate degli obblighi loro spettanti ai sensi del Regolamento 596/2014 (MAR)

Il sottoscritto/La sottoscritta _____ nato/a a _____ il _____, in qualità di [Soggetto Rilevante/Azionista Rilevante], con la presente

comunica

- che Lei è stato/a individuato/a quale Persona Strettamente Associata ai sensi dell'articolo 19 del MAR, per la seguente motivazione: [*specificare il legame intercorrente con il/i Soggetto/i Rilevante/i / con il/gli Azionista/i Rilevante/i*];
- che, pertanto, Lei è soggetto/a agli obblighi di notifica delle operazioni rilevanti aventi a oggetto azioni o strumenti di debito emessi da Antares Vision S.p.A., nonché strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, secondo le modalità e i termini definiti dall'articolo 19 del MAR e dell'articolo 10 del Regolamento delegato (UE) 522/2016;
- che Lei è conseguentemente soggetto/a alle sanzioni previste dalla normativa applicabile in caso di inosservanza dei suddetti obblighi;
- che copia della presente lettera, da Lei sottoscritta per accettazione, sarà trasmessa dal/la sottoscritto/a Antares Vision S.p.A., la quale inserirà il Suo nominativo in un elenco delle Persone Strettamente Associate.

(Data e luogo)

Per presa visione e accettazione:

(Firma)



ANTARES VISION
ANTARES VISION GROUP

(Data e luogo)

(Firma)